

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE E “APE CALESSINO” E
SERVIZIO DI NCC MEDIANTE AMBULANZA
(delibera di C.C. n 3 del 03.02.20215 e C.C. 9 del 04.03.2016)**

SOMMARIO

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

**CAPO II
CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

**ART. 3 ACCESSO AL SERVIZIO
ART. 4 CUMULO DEI TITOLI
ART. 5 NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 6 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
ART. 7 AMBITO OPERATIVI TERRITORIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO
ART. 8 AMBITO OPERATIVO TERRITORIALE ED AREA DI STAZIONAMENTO NCC
EFFETTUATA CON APE CALESSINO
ART. 9 DETERMINAZIONE DEL NUMERO, DEL TIPO E DEI VEICOLI DESTINATI AL
SERVIZIO NCC.**

**CAPO III
REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**ART. 10 REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 11 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI**

**CAPO IV
MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**ART.12 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NCC
AUTOVETTURE
ART. 13 CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO DI NCC
ART. 14 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 15 TITOLI DI PREFERENZA
ART. 16 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI
ART. 17 MATERIE D'ESAME
ART. 18 PROVA D'ESAME
ART. 19 VALUTAZIONE DEI TITOLI
ART. 20 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 21 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

ART. 22 INIZIO DEL SERVIZIO

**CAPO V
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE**

ART. 23 TRASFERIBILITA PER ATTO TRA VIVI

ART. 24 TRASFERIBILITA' MORTIS CAUSA

**CAPO VI
COLLABORAZIONE FAMILIARE**

AERT. 25 COLLABORAZIONE FAMILILARE

**CAPO VII
OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEL CONDUCENTE**

ART.26 OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

ART. 27 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

**CAPO VIII
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NCC**

**ART. 28 CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE DEI VEICOLI ADIBITI A
NCC**

ART. 29 SOSTITUZIONE DEL MEZZO

ART. 30 CONTROLLO DEL MEZZO

**CAPO IX
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

ART. 31 TARIFFE

ART. 32 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

ART. 33 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 34 FERIE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

**CAPO X
VIGILANZA E SANZIONI**

ART. 35 VIGILANZA

ART. 36 SANZIONI

ART.37 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.38 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

ART. 39 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 40 DECADENZA

**CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

ART41 NORME DI RINVIO

CAPO XII
SEZIONE SPECIALE
SERVIZIO DI NCC MEDIANTE MBULANZE

ART. 42 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 43 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 44 AUTORIZZAZIONE PER L'ESPLIETAMENTO DEL SERVIZIO

ART.45 CONTINGENTE NUMERICO

ART.46 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.47 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART.48 RINVII ED ESCUSIONI

ART. 49 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento, istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i. dalle direttive regionali e dalla legge regionale n. 3 aprile n. 14, disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea nel territorio comunale ed in particolare il servizio di noleggio con conducente, autovettura ed ape calessino quest'ultimo istituito con delibera di C.C. n. 14 del 16/02/99, modificato con delibera di CC n. 14 del 16/02/2009 e da ultimo modificato con delibera di CC n. 23 del 30/05/2011.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre, il servizio di ncc mediante veicoli tipo "ambulanze", vale a dire quei veicoli immatricolati in uso di terzi per servizio di ncc per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base dell' autorizzazione comunale di esercizio, ai sensi dell'art. 82 ed 85 del D.Lgs 286/92, dell'art. 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;
3. Il servizio di noleggio con conducente, di seguito denominato N. C. C. oltre ad essere disciplinato dalle sopra indicate norme, è disciplinato dalla seguente normativa:
 - a) D.M. del 13.12.51 sui servizi pubblici non di linea,
 - b) Art.10 della legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni,
 - c) Artt.8-19-85 del D.P.R. 24.07.077 n.616;
 - d) Legge 24.1189 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capitolo I;
 - e) Legge 15.01.92 n. 21 "legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - f) Art. 8 comma 1 lettera g) della legge 05.02.92 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
 - g) D. Lgs 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della strada" e s.m.i.;
 - h) D.P.R. 16.12.92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - i) D.M. Trasporti 15.12.92 n. 572 "regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - j) D.M. Trasporti 20.04.93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - k) L.R. 3 aprile 1995 n. 14 "modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21" legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - l) D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
 - m) art.6 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223;
 - n) D. L. 30.12.2008 n. 27 convertito con modificazioni nella legge 14 del 27.02.2009;
 - o) Decreto Ministeriale del 01/09/2009 n. 137;
 - p) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
4. Inoltre, secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

ART.2
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di N.C.C. provvede, a richiesta degli interessati, al trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici non di linea; lo stesso viene effettuato a richiesta dell'utenza, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per i collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale, che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o loro organismi;
3. Il servizio di noleggio con conducente è effettuato con autovettura, motocarozzetta, veicoli a trazione animale ed ape calessino; quest'ultimo servizio è effettuato secondo il tipo e la cilindrata disciplinati dall'art. 3 del presente regolamento.
4. L'inizio del servizio di N.C.C. deve avvenire all'interno del territorio comunale e si rivolge all'utenza che avanza, presso le rimesse del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse ubicate nel territorio comunale, presso le quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza. A tale obbligo deroga, esclusivamente il noleggio con conducente effettuato con ape calessino nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art 8 del presente regolamento così come previsto dall'art 11 comma 6 della Legge 21/92.

CAPO II
CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 3
ACCESSO AL SERVIZIO

- 1) L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di apposita autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 21/92, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art 10 del presente regolamento;
- 2) Possono divenire titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione europea;
- 3) Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento; le stesse sono riferite ad un singolo veicolo;
- 4) Le autorizzazioni sono registrate in apposito registro attribuendo ad ognuna un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
- 5) Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 4
CUMULO DEI TITOLI

- 1) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio servizio di noleggio con conducente con la licenza del servizio taxi.
- 2) E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART.5 NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio N.C.C. deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, eventualmente coadiuvato da propri collaboratori anche familiari o dipendenti, purché iscritti nel ruolo conducenti di cui al successivo art.9 del presente regolamento.
- 2) E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di N.C.C. di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.
- 3) I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 21/92 e dalle direttive regionali.
- 4) Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di decesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge 21/92, in caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.
- 5) La gestione, mediante conferimento può essere avviata previa comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione con contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, il quale deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone, al registro delle imprese della CCIAA;
 - copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo;
- 6) L'ufficio competente, constata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice nell'autorizzazione. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 21/92.
- 7) La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
- 8) L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;
- 9) Unitamente all'autorizzazione, il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della legge n. 21/92, recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e sul lunotto posteriore.

ART.6
SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

- 1) I veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta da parte del Dirigente Responsabile del rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Il nulla osta viene rilasciato in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione N.C.C. .
- 3) Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare le condizioni i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

ART. 7
AMBITO OPERATIVI TERRITORIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e negli Stati membri dell'Unione Europea ove a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano; tali trasporti comunque devono sempre prevedere il prelevamento dell'utente o comunque l'inizio del servizio presso la rimessa sita nel territorio comunale, sede del vettore. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
- 2) E' consentito comunque all'utente di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento del veicolo adibito a N.C.C., mediante una richiesta, per l'immediata prestazione, effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

ART. 8
AMBITO OPERATIVO TERRITORIALE ED AREA DI STAZIONAMENTO N.C.C.
EFFETTUATA CON APE CALESSINO

- 1) il servizio di N.C.C. effettuato mediante ape calessino trova la sua operatività nel rispetto dei principi stabiliti dal vigente norme del C.d.S. e precisamente, gli stessi possono circolare sulle strade urbane ed extraurbane.
- 2) Il periodo di esercizio con i suddetti mezzi, caratterizzato dalla stagionalità, è il seguente: marzo –ottobre di ogni anno.
- 3) Per il servizio N.C.C. effettuato mediante "ape calessino", di cui al presente regolamento, al fine di incentivare e promuovere i servizi turistici e ad assicurare ai numerosi visitatori che vengono in questo Comune, soprattutto nel periodo estivo, la conoscenza del territorio ed in particolare del centro storico "patrimonio dell'Unesco" che per la sua peculiarità consente in alcune zone il transito a limitate categorie di veicoli tra cui "l'ape calessino", vengono istituite le seguenti aree di stazionamento: Piazza De Donno, Piazza De Gasperi e via delle Torri, con numero 3 stalli di sosta per area.
- 4) Tali stalli, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 11 comma 5 della Legge 21/92, consentono di svolgere agli "ape calessino" il servizio di piazza esclusivamente in tali aree, appositamente delimitate e contrassegnate dalla segnaletica orizzontale e verticale. Tali aree riservate non derogano a quanto stabilito dall'art. 11 comma 6 della Legge 21/92 e pertanto le prenotazioni di trasporto possono continuare ad effettuarsi presso la rispettiva rimessa.

- 5) Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 5 bis della legge 21/92, al fine di regolamentare l'accesso nel territorio e specificamente all'interno delle zone a traffico limitato, ove vigono limitatissime deroghe al transito veicolare in virtù delle peculiarità di tali zone, viene concessa la sosta nelle apposite aree individuate al comma 3 del presente articolo, esclusivamente agli "ape calessino" muniti di autorizzazione rilasciata dal Comune di Otranto, ovvero che abbiano la rimessa per lo stazionamento del mezzo ubicata in questo Comune; tale rimessa deve rispettare la normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza /antincendio. Inoltre, nel caso in cui tali stalli di sosta siano tutti già occupati da altri "ape calessino" autorizzati, non sarà consentita la sosta e/o lo stazionamento ad altri "ape calessino".
- 6) Esclusivamente tali "ape calessino", al fine di migliorare il rapporto con l'utenza, possono circolare nel centro storico solo per prelevare od accompagnare la clientela; tale circolazione deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel C.d.S. e nei regolamenti comunali; è fatto comunque divieto di circolare nella predetta area arrecando disturbo alla quiete pubblica mediante dispositivi acustici o sonori.

ART.9

DETERMINAZIONE DEL NUMERO, DEL TIPO E DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO N.C.C.

- 1) Il numero delle autovetture destinate al servizio N.C.C. mediante autovettura, così come determinato con delibera di C.C. n. 17 del 19.05.99 è di 7 (sette).
- 2) Le autovetture da immettere in servizio devono essere conformi alla normativa vigente. In particolare le autovetture devono essere non inferiori a 1400 c.c. e dotate di quattro sportelli, nonché essere munite dei dispositivi di cui all'art. 12 comma 7 della Legge 21/92.
- 3) Il numero dei veicoli ape calessino, destinati a noleggio con conducente così come determinato con delibera di C. C. n. 14 del 16.02.2009 è di 5 (Cinque). Tali veicoli non possono avere cilindrata inferiore 422 c.c.

CAPO III

REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 10

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio, è necessario:
 - a) Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; l'iscrizione al ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al N.C.C. in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
 - c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
 - d) Essere proprietario o comunque avere la disponibilità anche in leasing del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere attrezzato per trasporto dei soggetti portatori di handicap;

- e) Avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di N.C.C. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
 - f) Non aver trasferito, rispettivamente, da almeno 5 (cinque) anni, altra autorizzazione di N.C.C. rilasciata da questo o altro Comune;
 - g) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - h) Non essere titolare di licenza taxi;
 - i) Non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
- 2) Per l'esercizio del servizio di N.C.C. è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle imprese Artigiane tenuto presso la Camera del Commercio.
 - 3) Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione. Il responsabile del procedimento amministrativo, in caso di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzativo.
 - 4) La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzativo.

ART.11 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione:
 - a) essere incorso in condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20.02.58 n. 75 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - b) essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) essere stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione di tali stati a norma di legge, ovvero avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - d) essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvo i casi di riabilitazione;
 - e) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni.

CAPO IV MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 12

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C. AUTOVETTURE

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli ed una prova orale indetto dal Comune;
- 2) Le autorizzazioni per noleggio autovetture disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque tutte le autorizzazioni o licenze che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso e secondo i criteri preferenziali indicati nel successivo art. 16 del presente regolamento, alle persone fisiche, in possesso dei previsti requisiti al momento della pubblicazione del bando,
- 3) Il bando è indetto con determina dirigenziale entro 150 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, di decadenza, o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento contingente numerico delle stesse e deve essere pubblicato, oltre all'Albo Pretorio, sul Bollettino della Regione Puglia;
- 4) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando;
- 5) Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente;
- 6) La graduatoria ha validità di un anno dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo si verifichi la vacanza di posti in organico.

ART. 13

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO N.C.C.

- 1) Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C., deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione con relativo punteggio e dei criteri di preferenza;
 - d) le materie d'esame oggetto della prova orale;
 - e) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 14, a pena di nullità della stessa, fatta salva la possibilità di correzioni materiali;
 - f) Il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

ART.14

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande in carta legale, per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Comando di Polizia Municipale nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.
- 2) Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - a) Il cognome ed il nome;
 - b) Il luogo e la data di nascita;
 - c) La residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - d) La cittadinanza;
 - e) Il codice fiscale;

- f) Il titolo di studio conseguito;
 - g) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a), b), c), f) del presente bando, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, di tutti gli altri requisiti previsti nel suddetto articolo;
 - h) l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - i) di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento;
 - l) l'impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzativo;
 - m) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone portatrici di Handicap;
- 3) La domanda deve essere corredata inoltre, dai seguenti documenti e certificazioni:
- a) Copia della patente di guida;
 - b) Copia del certificato di abilitazione professionale;
 - c) Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti così come indicato nell'art. 10 comma 1 lett.b);
 - d) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal successivo art. 15 del presente regolamento;
 - e) Copia certificato iscrizione al registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
 - f) Autocertificazione medica rilasciata dal medico di base, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART.15 TITOLI DI PREFERENZA

- 1) A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, costituisce titolo di preferenza:
- a) abbia la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone con handicap;
 - b) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 2 anni;
 - c) essere in possesso da almeno due anni di un'autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di Otranto;
 - d) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme del C.d.S. tali da aver causato la sospensione della patente di guida;
 - e) sia associato in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- 2) Il presente articolo non si applica alle autorizzazioni comunali per il servizio di N.C.C. di veicoli tipo ape calessino; per tali tipi di veicoli trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento.

ART. 16 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni è prevista una commissione composta da tre membri esperti e, rispettivamente, il Comandante la Polizia Municipale con la funzione di Presidente e da due membri competenti nominati dal Comandante; funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale designato dalla commissione.
- 2) La commissione è convocata dal Presidente per la valutazione delle domande;

- 3) Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi;
- 4) La commissione fissa la data dell'esame; la convocazione per la prova orale viene inviata almeno 15 giorni prima del giorno in cui la prova stessa sarà programmata. Nella lettera di convocazione sarà precisato il luogo, la data e l'ora della prova. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno alla prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso e verranno esclusi.

ART. 17 MATERIE D'ESAME

- 1) L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
 - a) conoscenza approfondita del C.d.S. e norme di attuazione;
 - b) conoscenza normativa e nazionale della materia;
 - c) conoscenza della toponomastica e dei principali siti storici del Comune e della Provincia;

ART.18 PROVA D'ESAME

- 1) La prova d'esame è effettuata in forma orale.
- 2) Ogni componente della commissione dispone di punti 10 (dieci) per l'espressione del proprio giudizio.
- 3) La prova complessiva d'esame si intende superata con il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi) e massimo di 30/30 (trenta/trentesimi); tale punteggio sarà valutato dalla commissione giudicatrice secondo criteri di seguito indicati:
 - a) conoscenza specifica della materia;
 - b) capacità di rielaborazione personale;
 - c) capacità espositiva;
 - d) proprietà di linguaggio.

ART. 19 VALUTAZIONE DEI TITOLI

- 1) Ai fini della formazione della graduatoria si procede alla valutazione dei seguenti titoli, ai quali è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) Laurea punti 3;
 - b) Diploma di maturità punti 2;
 - c) Diploma di qualifica punti 1;
 - d) Diploma di licenza media punti 0,50;
 - e) Invalidità civile o del lavoro (con validità non superiore all'aliquota stabilita dalla legge vigente per il conseguimento della patente e del CAP) punti 0,25;
 - f) Esistenza di figli minori punti 0,25 per ogni figlio.
- 2) Qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più giovane d'età.

ART. 20 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione viene data dal Comandante la Polizia Municipale.
- 2) Gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga per cause di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a), b), c), ed f), già documentati all'atto della presentazione della domanda.
- 3) Al rilascio dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. provvede il Comandante la Polizia Municipale, entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria; a tal fine, rilascia il nulla osta per l'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 9 del presente regolamento.
- 4) Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo 9, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa pertanto, al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

ART.21 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza, le stesse sono soggette alla sola vidimazione annuale a cura dell'ufficio preposto al rilascio, ai fini della verifica della prosecuzione dell'attività.
- 2) Le stesse possono essere sottoposte al controllo al fine di verificare la validità, accertando il permanere in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART.22 INIZIO DEL SERVIZIO

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dell'accettazione dell'eredità.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO V MODALITA' PER IL TRASFETIMENTO0 DELLE LICENZE

ART.23 TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

- 1) Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, previa presentazione di apposita domanda ai sensi del vigente regolamento.
- 2) Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle condizioni previste dall'art.9 comma 1 della legge 21/92, ovvero:
 - a) Sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;

- b) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo. Tale inidoneità deve essere documentata tramite idonea certificazione medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico dovrà essere consegnato entro 20 giorni all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione unitamente al titolo autorizzativo e relativi contrassegni identificativi. In ogni caso il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire entro un anno dalla data della certificazione medica a pena di decadenza.
- c) Il titolare dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzativo, deve inoltrare apposita domanda all'ufficio responsabile del rilascio autorizzativo, indicando la persona designata per la suddetta voltura. Tale richiesta deve essere corredata dall'atto di cessione dell'azienda redatto da un notaio in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 6 della legge 18 Agosto 1993 n. 310, nonché dalla documentazione comprovante il possesso da parte del subentrante, dei requisiti richiesti l'esercizio dell'attività, nonché l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento. Tali requisiti possono anche essere autocertificati.
- d) Acquisita la necessaria documentazione, il competente ufficio rilascia al subentrante l'autorizzazione.
- e) Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di ulteriore trasferimento, pena la decadenza.
- f) Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzativo, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei trasporti e della Motorizzazione civile.
- g) Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

ART.24 TRASFERIBILITA' PER MORTIS CAUSA

- 1) Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è disposta nel rispetto di quanto contenuto nell'art.9 comma 2 della Legge 21/92;
- 2) In caso di morte del titolare del titolo autorizzativo, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti previsti, ovvero ad altri designati dai medesimi eredi. Il nucleo familiare comprende sia i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori, figli), che in linea collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi.
- 3) Gli eredi entro sei mesi dal verificarsi dell'evento devono comunicare per iscritto il decesso al competente ufficio che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata da una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve indicare:
 - a) La volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, qualora risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività.
 - b) La volontà di designare entro due anni dal decesso un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività quale subentrante nella titolarità, previa accettazione espressa da parte dello stesso.

- c) La volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio di N.C.C., da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. In tale caso, tale sostituzione potrà permanere per la durata massima di due anni dal raggiungimento, da parte del minore, dell'età richiesta per il conseguimento dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività.
- d) La restituzione del titolo autorizzativo del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
- 4) La stessa regola si applica anche nel caso incapacità fisica o giuridica del titolare.

CAPO VI COLLABORAZIONE FAMILIARE

ART. 25 COLLABORAZIONE FAMILIARE

- 1) Ai fini dello svolgimento del servizio di N.C.C., il titolare dell'autorizzazione può avvalersi della collaborazione familiare qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile e sempreché tali collaboratori risultino essere iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92.
- 2) Tale collaborazione, svolta in modo continuativo, deve prevedere gli adempimenti previdenziali e contributivi.
- 3) Tale possibilità di assolvimento del servizio di N.C.C., nonché le eventuali modifiche, deve essere richiesta all'ufficio competente allegando la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione da parte del titolare che intende avvalersi di quanto disposto dall'art. 10 comma 4 della legge 21/92;
 - b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di scrittura privata firmata autenticata e registrata da parte del collaboratore familiare circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente regolamento e della legge 21/92;
 - c) Atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) Copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione nel ruolo conducenti da parte del collaboratore familiare ;
 - e) Certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
- 4) L'ufficio preposto, verificata la documentazione richiesta ed il possesso dei requisiti, rilascia con apposito atto nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione in forma di appendice, sull'atto autorizzativo del titolare.
- 5) Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro quindici giorni e annotato sul titolo autorizzativo.

CAPO VII OBBLIGHI DIRITTI E DIVIETI DEL CONDUCENTE

ART. 26

OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

- 1) Nel servizio di N.C.C. è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei seguenti dati:
 - a) Fogli vidimati e con progressione numerica;
 - b) Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione dei seguenti dati: targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e km di partenza e di arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. (comma introdotto dall'art 11 legge 21/92)
- 2) Inoltre, nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) Prestare il servizio con regolarità;
 - b) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) Consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) Essere ordinato e curato nella persona;
 - i) Applicare sul veicolo i segni distintivi di riconoscimento;
 - j) Tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
 - k) Comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale, i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzativo o eventuali notifiche della Prefettura competente relativa a sospensione della patente o ritiro della carta di circolazione, entro cinque giorni dalla notifica;
 - l) Caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - m) Prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - n) Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - o) Comunicare entro trenta giorni al competente ufficio eventuali cambi di residenza, di domicilio o della ubicazione della rimessa;
 - p) Assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza sociale.
 - q) Compiere i servizi ordinati da agenti e da funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse.
 - r) Osservare tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
- 1) Al conducente del veicolo è fatto divieto di:
 - a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

- usare verso i colleghi e gli utenti modi e maniere scorrette o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

ART. 27
RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

- 1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII
CARATTERISTICHE DEI MEZZI

ART. 28
CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE DEI VEICOLI ADIBITI A N.C.C.

- 1) I veicoli adibiti al servizio di ncc devono:
 - a) Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) Avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita; a tale obbligo derogano i veicoli N.C.C. tipo ape calessino, che per costruzione hanno due sportelli per la salita;
 - d) Avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) Essere collaudati per non più di otto posti per i passeggeri; i veicoli N.C.C. tipo ape calessino devono avere un numero di passeggeri compatibile con le caratteristiche costruttive e comunque non possono portare a bordo non più di 4 passeggeri compresi il conducente.
 - f) I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
 - g) Essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

ART. 29
SOSTITUZIONE DEI MEZZI

- 1) Nel corso della durata dell'autorizzazione, il titolare della stessa può sostituire anche temporaneamente, l'autoveicolo adibito al N.C.C., con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento.
- 2) Nel caso di sostituzione, la stessa non sarà consentita senza il preventivo rilascio del nulla osta da parte del responsabile del servizio ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

- 3) Una volta immatricolato il nuovo veicolo, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, provvederà ad apporre l'annotazione relativa alla modifica avvenuta sul titolo autorizzativo.

ART. 30
CONTROLLO DEI MEZZI

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di idoneità tecnica in capo agli organi della MCTC, è compito degli organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui al presente regolamento.
- 2) Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale è tenuto ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In difetto, su parere del Responsabile della Polizia Municipale e previa diffida, il competente ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

CAPO IX
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 31
TARIFFE

- 1) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti in base ai criteri determinati dal ministero dei trasporti con D.M. 20.04.1993.
- 2) Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi del servizio di linea effettuati con autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. di cui al presente regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
- 3) I conducenti possono attrezzarsi per accertare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.
- 4) Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente.
- 5) Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.
- 6) La prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART.32
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

- 1) Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della Legge 21/92, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap.
- 2) Il conducente del mezzo ha l'obbligo, nei limiti previsti dalla legge, di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 3) Tutti i mezzi di servizio di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap. In tale caso, il mezzo appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap, dovrà esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art. 2 del D.P.R 27 Aprile 1978 n. 384.

ART.33
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

- 1) Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
- 2) In ogni caso, il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

ART.34
FERIE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni di lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati periodi di ferie.
- 2) Ove il periodo di ferie sia superiore a 10 giorni, l'interessato, almeno 5 giorni prima, deve darne comunicazione all'ufficio competente.
- 3) In caso di comprovata necessità, il titolare di licenza può interrompere la propria attività per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Tale sospensione deve essere comunicata all'ufficio competente con l'indicazione dei motivi per i quali si intende sospendere l'attività.
- 4) Ai fini della cessione del titolo autorizzatorio, il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

CAPO X
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 35
VIGILANZA

- 1) L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dagli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.
- 2) Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 36
SANZIONI

- 1) Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 85 e 86 del D. Lgs 285/92, dall'art. 11 bis della Legge 21/92, le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista e disciplinata dall'art.1 comma 1 e 3 del Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di Area del Comune di Otranto, approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 23.11.2012, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 nei modi e nelle forme previste dalla Legge 689/81.

- 2) Sono inoltre previste sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione di cui ai successivi artt. 36 e 37 del presente Regolamento.

ART. 37
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione comunale è sospesa dal dirigente responsabile per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi a seconda della gravità della violazione commessa o dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:
 - a) violazione di tutte le disposizioni contenute nell'art .8 del vigente regolamento da parte dei conducenti dei veicoli tipo "ape calessino".
 - b) utilizzo dei mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti;
 - c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti a ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92;
 - d) inosservanza delle tariffe stabilite;
 - e) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
 - f) l'autorizzazione è inoltre sospesa fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 21/92; nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzativi di tutti i soci;
 - g) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di autotrasporto.
- 2) L'autorizzazione comunale è infine sospesa fino a quando non sia avvenuta l'annotazione sul titolo autorizzativo della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4 del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione all'ufficio competente e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso N.C.C., secondo quanto stabilito dall'art. 29 del vigente regolamento. In questo caso, la sospensione non può avere durata superiore a 12 mesi, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
- 3) In caso di violazione di norme del C.d.S. , la sospensione dell'autorizzazione avrà pari durata alla sospensione da essa prevista, della carta di circolazione
- 4) A seguito dell'emanazione del provvedimento di sospensione, il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato in deposito all'ufficio che lo ha rilasciato.

ART. 38
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

- 1) In caso di procedimenti penali di particolare gravità a carico del titolare dell'autorizzazione, dei suoi collaboratori familiari, o di sostituti, il dirigente responsabile, può procedere alla sospensione dal servizio.

ART. 39
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il dirigente responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) Quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) Quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione di cui ai precedenti artt. 37 e 38 del presente regolamento;
 - c) Cessione dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute negli artt. 22 e 23 del presente regolamento;
 - d) Per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio di N.C.C.

- 2) Il provvedimento di revoca è disposto dal dirigente responsabile del servizio e comunicato al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.40
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il dirigente responsabile dispone la decadenza del titolo autorizzativo nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini previsti dall'art. 21 del presente regolamento;
 - c) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito nell'art. 33 del presente regolamento.
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di N.C.C.;
 - e) alienazione del veicolo adibito a ncc senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni,
 - f) avere ottenuto tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione dell' art.10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento dell'autorizzazione rilasciata anche d altro Comune;
 - g) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
 - h) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini e nei modi previsti dall'art. 23 del presente regolamento.
- 2) La decadenza è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 41
NORMA DI RINVIO

- 1) Per motocarrozette e veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà ad applicare le norme del presente regolamento relativamente al rilascio del titolo autorizzativo, nonché ad integrare il presente regolamento per tutto quanto attiene all'organico, alle modalità del servizio ed alle caratteristiche dei veicoli.

CAPO XII
Sezione speciale
SERVIZIO DI NCC MEDIANTE AMBULANZA

Art. 42
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" così come classificati dall'art 54, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a. dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - b. dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - c. dal Decreto Ministeriale del 01/09/2009, n. 137;
 - d. dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 43
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati ambulanze. Tali veicoli rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art.54 lettera f) del C.d.S. quali veicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo. In relazione alla funzione da svolgere e da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
 - a) Tipo A: con carrozzeria definita "ambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza.
 - b) Tipo B: con carrozzeria definita "ambulanza di trasporto" attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
- 2) Detti autoservizi, compiuti a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte del trasportato, sono effettuati da parte di imprese esercenti il noleggio con conducente o da parte di soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e dal presente regolamento, che utilizzano per tale attività ambulanze di cui al precedente comma, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 44
AUTORIZZAZIONE

- 1) L'attività di noleggio con conducente mediante ambulanze è subordinata alla titolarità di autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento nonché dell'art. 6 della legge 21/92; inoltre, anche per tale attività è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al registro delle Imprese.

- 2) L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
- 3) Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
- 4) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione, il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune ed il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
- 5) L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

Art. 45

CONTINGENTE NUMERICO

- 1) Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

Art.46

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata, a chiunque in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente regolamento, ne faccia istanza di concessione all'Ufficio competente.

Art. 47

SOSTITUZIONE DI VEICOLO

- 1) E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
 - a) guasto meccanico, furto o incendio;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
- 2) L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

RINVII ED ESCLUSIONI

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia.
- 2) La disciplina contenuta nella presente sezione speciale non si applica ai trasporti funebri.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.